



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. BASSI"

Via Giovanni XXIII°, 86 Castel Bolognese 48014 RA C.F. 90019100396

Dirigente: 0546-55429 **Uffici Amm.vi:** 0546-656935 **Fax:** 0546-50306

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo A: Funzionamento degli Organi Collegiali

Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (Art. 16 comma 1 del Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche)

Art. 1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'organo sul quale si impernia la vita collegiale dell'Istituto e rappresenta l'espressione più incisiva della partecipazione democratica alla vita della Scuola. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto, da 8 rappresentanti dei genitori, 8 dei docenti e 2 del personale A.T.A. (eletti dalle rispettive componenti).

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, in ordine:

- al Programma Annuale e al conto consuntivo;
- al regolamento interno dell'Istituto;
- all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- ai criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero e di sostegno, attività integrative, visite guidate e viaggi d'istruzione);
- alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- all'utilizzo delle attrezzature scolastiche da parte di altre Scuole e di esterni per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto
- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano inoltre le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio d'Istituto, inoltre:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi;
- stabilisce, sentito il parere del Collegio Docenti, le modalità di adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- esprime parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Art. 2 - Elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che vi sia il numero legale. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Con le stesse modalità viene eletto anche il Vicepresidente

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Art. 3 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico, in seguito il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sentito la Giunta Esecutiva o il Presidente della stessa, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o venga richiesto da un terzo dei membri del Consiglio, dalla Giunta, da un Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, da almeno 1/3 dei genitori eletti come Rappresentanti di classe, o da almeno 1/3 del personale ATA.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato alle sedute del Consiglio con facoltà consultiva.

Alle sedute possono essere altresì invitati specialisti, docenti referenti, docenti Funzione Strumentali ed esperti nelle singole materie per le quali sia ritenuto necessario un approfondimento su specifici aspetti.

La richiesta di convocazione del Consiglio, da parte degli organi di cui sopra, deve indicare la data, l'ordine del giorno e la sede.

L'O.d.G. deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che debbono formare oggetto della discussione. La formula "varie ed eventuali" non è ammissibile se non per fare rientrare in essa eventuali comunicazioni del Presidente, del Capo d'Istituto o dei Consiglieri, scambi di vedute ecc., ma mai argomenti che debbano formare oggetto di discussione o di deliberazione.

Art. 4 - Modalità di convocazione e validità delle sedute

La convocazione deve essere diramata dalla segreteria della Scuola per iscritto e deve contenere l'O.d.G. La comunicazione deve avvenire normalmente con almeno 5 giorni di preavviso e con un minimo di 24 ore per i casi di motivata urgenza.

Una copia dell'avviso con l'indicazione dell'O.d.G. dev'essere affissa all'Albo della Scuola.

Le sedute del Consiglio dovranno tenersi in giorni feriali, in ore pomeridiane o serali compatibili con le esigenze dei suoi membri.

Qualora la discussione degli argomenti all'O.d.G. non si esaurisca nella seduta prevista, si ravvisa la possibilità di aggiornare il Consiglio stesso.

I lavori del Consiglio sono sospesi nei mesi di Luglio e Agosto, salvo casi di estrema urgenza.

Il presidente ha potere di regolare la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di fissare la durata massima di ogni intervento.

Non è consentito introdurre in discussione argomenti diversi da quelli dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità dei presenti e per casi di particolare urgenza e scadenza all'inizio della seduta.

I lavori del Consiglio sono validi se è presente la metà più uno dei membri in carica. Qualora uno o più Consiglieri si allontanino dalla seduta facendo abbassare il numero dei presenti al di sotto della metà più uno, le delibere eventualmente adottate da quel momento non sono valide.

E' compito del Presidente accertare la presenza del numero legale, tuttavia qualsiasi Consigliere può richiedere la verifica del quorum dell'Assemblea.

Il Presidente in mancanza del numero legale, rinvia la seduta ad altra data e fa pubblicare all'albo della Scuola il verbale della seduta dichiarata deserta. Il Presidente, poi, convoca il Consiglio a nuova data con lo stesso O.d.G.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione avviene per:

- alzata di mano;
- scheda segreta nel caso di delibere concernenti persone.

Il Consigliere che, a norma delle vigenti disposizioni, resta assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo scritto, decade dalla carica di Consigliere.

Art. 5 - Variazione dell'ordine del giorno.

In apertura di seduta si procede alla lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione e alle comunicazioni del Presidente, del Dirigente Scolastico o dei Consiglieri.

Sono ammesse eventuali aggiunte di punti all'O.d.g.

A tutti i Consiglieri è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all'O.d.G. La richiesta di parlare è fatta al Presidente, il quale ne dà la facoltà secondo l'ordine delle domande. Coloro che intervengono, debbono attenersi all'argomento in discussione. Non è consentito interrompere chi parla: può farlo il Presidente per un richiamo al regolamento o per agevolare i lavori del Consiglio.

Art. 6 - Verbali

Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta. Gli atti conclusivi sono pubblicati in apposito Albo entro 11 giorni e inseriti nel sito wb della scuola, e rimangono esposti per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Il Consiglio fa proprio quanto affermato dalla Informativa nella Legge 241/90.

Art. 7

Il Consiglio può deliberare che l'istruzione di alcuni punti all'O.d.G. sia affidata alle Commissioni di lavoro d'istituto, ai docenti referenti di Commissione o a gruppi di studio appositamente costituiti, composti da un numero non necessariamente appartenenti al Consiglio, presieduti da un membro dello stesso.

Art. 8 - Prerogative del Presidente

Il presidente del Consiglio ha diritto di accesso nei locali della scuola ove non si svolga attività didattica, durante il normale orario di apertura, di ricevere dagli uffici della Scuola o dalla Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di consultare tutta la relativa documentazione.

Art. 9 - Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre al processo verbale.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili dai Consiglieri che ne possono richiedere copia.

Gli atti preparatori delle sedute saranno resi disponibili anche in via telematica per la consultazione da parte dei Consiglieri.

A norma della Legge n. 748 del 1977, che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo ed ausiliario).

Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere.

Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accertate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:

- di favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute;
- di realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che ne sia turbata la libertà di discussione e di deliberazione.

Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Il Presidente esercita, per il mantenimento dell'ordine, gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti di Amministrazioni, Enti e Associazioni locali, invitati al fine di approfondire l'esame di specifiche problematiche riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio ed inoltrato dal Presidente.

La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto.

Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.

Art. 11 - Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio d'Istituto rimangono in carica 3 anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza.

Le DIMISSIONI devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.

Può aversi la DECADENZA di un consigliere in due casi:

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto; un genitore che non abbia più figli in scuole dell'Istituto).

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.

Verrà garantita la presenza di insegnanti e genitori di ogni ordine di scuola.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel proprio ambito una GIUNTA ESECUTIVA. La votazione, a scrutinio segreto, si effettua nella prima seduta. Risultano eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive, ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

La Giunta Esecutiva è composta da:

- Dirigente Scolastico che la presiede
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- due genitori
- un docente
- un non docente

Art. 13 - Presidente della Giunta

Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico che è rappresentante legale dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Preside, le funzioni del Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74.

Art. 14 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del consiglio.

Non ha potere deliberante nemmeno in casi d'urgenza; né è consentita la delega da parte del Consiglio del potere deliberante.

Art. 15 - Convocazione della Giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico ogniqualvolta sia necessario. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta entro 5 giorni dalla seduta, con l'indicazione dell'O.d.G.

Art. 16 - Validità delle sedute della Giunta

Le sedute della Giunta sono valide, se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge le funzioni di segretario della Giunta.

Art. 17 - Prerogative dei Membri della Giunta

Ciascun membro della Giunta ha diritto di accesso nei locali della Scuola durante le ore di apertura, purchè non si intralci il regolare svolgimento delle attività, e di avere in visione gli atti relativi alla attività di competenza della Giunta.

I membri della Giunta hanno inoltre il diritto di ricevere dagli uffici di segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore servizio della propria funzione.

Art.18 - COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti dell'Istituto (di ruolo, non di ruolo e supplenti a tempo determinato), è presieduto dal Dirigente Scolastico e può riunirsi come

- Collegio unitario
- Collegio a sezione separata (scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di I° grado)

Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n°416 del 31 Maggio 1974 e dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 297 del 16.04.1994.

Il Collegio Docenti si occupa delle seguenti materie:

- Individua, nel quadro della legge sull'Autonomia scolastica, le Commissioni di lavoro che ritiene opportune per il buon funzionamento dell'Istituto e la loro composizione
- Individua ed elegge al proprio interno i docenti con Funzioni Strumentali
- Verifica e approva il Piano dell' Offerta Formativa elaborato dalla commissione competente
- Approva la Carta dei Servizi dell'Istituto

Esso si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico per

- Approvare il Piano annuale delle attività elaborato da una Commissione appositamente incaricata
- Programmare le attività da effettuare nel periodo compreso fra il 1 Settembre e l'inizio delle lezioni o nel corso dell'anno scolastico
- Eleggere il Comitato di Valutazione degli insegnanti
- Stabilire il calendario delle attività funzionali all'insegnamento

Il Collegio Docenti potrà essere riunito, anche in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti.

Art. 19 - CONSIGLI DI CLASSE Scuola Secondaria di I Grado

Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione

(Art.3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974)

Ha inoltre il compito di assumere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni come previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato e approvato prima dell'inizio delle lezioni.

I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure dal docente collaboratore del D.S. oppure da un docente, membro del Consiglio stesso, suo delegato.

Ai Consigli di classe partecipano i rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Le funzioni di segretario di ogni Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente della classe. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, steso su apposito registro e firmato dal docente coordinatore della classe, dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal delegato a presiedere.

Il Consiglio di classe, presenti i genitori, è convocato dal D.S. secondo il Piano previsto; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Art.20 – CONSIGLIO D'INTERCLASSE Scuola Primaria

Il Consiglio d'Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe.

I rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Interclasse sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, sono nominati dal Capo d'Istituto e durano in carica un anno scolastico.

Il Consiglio d'Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Docente da esso incaricato (Art 3, III comma del D.P.R. n.416 del 31 Maggio 1974), il quale può svolgere mansione di presidente a tutti gli effetti.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio d'Interclasse è convocato dal suo presidente con preavviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data di convocazione fissata e contenente l'ordine del giorno.

La convocazione può essere effettuata con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da:

docenti del plesso (senza la componente dei genitori)

docente incaricato con delega del Capo d'Istituto

da almeno un quinto dei componenti del Consiglio d'Interclasse

dal Consiglio d'Istituto.

La prima convocazione del Consiglio d'Interclasse deve essere disposta dal Capo d'Istituto non oltre i 20 giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori

Il Consiglio d'Interclasse si riunisce, di norma, nei locali scolastici del plesso di appartenenza, almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l'orario di servizio dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e designati.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo quando si tratta di persone, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni seduta viene redatto il verbale che dovrà essere raccolto in appositi quaderni da inviare alla presidenza dell'Istituto Comprensivo.

Il verbale deve essere di volta in volta firmato dal Presidente e dal segretario

Il Consiglio d'Interclasse ha le seguenti attribuzioni:

- Formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
- Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti-genitori ed alunni
- Formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'adozione dei libri di testo
- Formulare proposte al Consiglio d'Istituto sulle materie di sua competenza

Il Consiglio d'Interclasse inoltre esprime pareri e formula proposte sulle questioni sottoposte dal Consiglio d'Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei Docenti, dal Dirigente Scolastico.

Art. 21 - CONSIGLIO D'INTERSEZIONE Scuola dell'Infanzia

Le attribuzioni del Consiglio d'Intersezione e la sua modalità di svolgimento sono regolate dal D.P.R n° 297 del 16.04.1974.

Il Consiglio d'Intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso di scuola dell'infanzia e per ciascuna delle sezioni un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti (D.P.R. 297 del 16.4.1974 comma 1 e comma 2).

Il Consiglio d'Intersezione è presieduto dal Capo d'Istituto oppure da un docente membro del consiglio, da questo delegato e svolge i seguenti compiti:

- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione;
- estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
- esprimere pareri in ordine all'azione educativa e didattica;
- esprimere pareri circa la scelta di sussidi didattici e materiale di facile consumo.

Il Consiglio d'Intersezione, inoltre, si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico del decreto legislativo n. 297 del 16.4.94 articolo 5 com. 8.

Art.22 -ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le Assemblee di classe possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee di classe ordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone all'inizio dell'anno scolastico nel contesto degli incontri scuola-famiglia.

I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso, sezioni o classi, nei locali della scuola e al di fuori dell'orario scolastico.

La richiesta per lo svolgimento delle assemblee straordinarie è rivolta per iscritto al Dirigente Scolastico da almeno 1/3 dei genitori della classe e con un minimo di 8 giorni di preavviso e deve contenere:

- indicazione dei locali richiesti;
- data e ora della riunione;
- indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È competenza del D. S. conferire l'autorizzazione.

Possono chieder la convocazione di assemblee straordinarie gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e i membri del Consiglio d'Istituto.